

Si fa seguito al D.P.C.M. del 9 marzo 2020 riguardo le ulteriori misure urgenti in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in Italia, che, all'art. 1, comma 1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, estende all'intero territorio nazionale le misure del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, che, all'articolo 1, comma 1, lettera a) prevedono di *“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute (...)”*, per rappresentare quanto segue.

Considerato che:

- le attività di donazione del sangue e degli emocomponenti sono livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 5 della legge 219/2005,
- stante l'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, numerose regioni segnalano una riduzione delle presentazioni dei donatori nelle sedi di raccolta pubbliche (intra-ospedaliere) e associative (sul territorio),
- la conseguente carenza di emocomponenti è, attualmente, parzialmente bilanciata dalla riduzione delle attività chirurgiche elettive, seppur non in tutte le Regioni,
- tale carenza di emocomponenti impatta negativamente sulla possibilità di mantenere la continuità delle attività assistenziali indifferibili di medicina trasfusionale erogate quotidianamente a circa 1.800 pazienti,

la donazione del sangue e degli emocomponenti può essere considerata inclusa tra le “situazioni di necessità” di cui al citato D.P.C.M. e di conseguenza possano ritenersi consentiti gli spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi di raccolta pubbliche e associative.